Federazione Italiana
delle Banche di Credito Cooperativo
Casse Rurali ed Artigiane

Contatti:

Avv. Pierfilippo Verzaro, *Servizio Affari Legali e tributari FEDERCASSE*
email: pverzaro@federcasse.bcc.it, tel. +39.06.7207.2620

Avv. Francesco Arcanà, *Servizio Affari Legali e tributari FEDERCASSE*
email: farcana@federcasse.bcc.it, tel. +39.06.7207.2627

Dott. Olimpia Blefari *Servizio Affari Legali e tributari FEDERCASSE*
Email: oblefari@federcasse.bcc.it tel. +39.06.7207.2616

POSITION PAPER FEDERCASSE

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

"DISCIPLINA DI ATTUAZIONE DEL CAPO I-BIS, TITOLO VI, DEL TESTO UNICO BANCARIO IN MATERIA DI CREDITO IMMOBILIARE AI CONSUMATORI – MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DI TRASPARENZA"

I. Premessa

Il presente documento ha l'obiettivo di proporre alcune considerazioni in riferimento al Provvedimento della Banca d'Italia posto in consultazione pubblica, contenente modifiche alle disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" (provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni) volte a dare attuazione alle disposizioni del capo I-*bis*, titolo VI, del TUB, introdotto dal decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72, di recepimento della direttiva 2014/17/UE sul credito immobiliare ai consumatori.

Si riportano, pertanto, di seguito le considerazioni sul documento in argomento.

- **Sezione VI-*bis*, paragrafo 2 "Definizioni".**

Con riferimento alla definizione di "*contratto di credito*" quale contratto "*con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, quando il credito è garantito da un'ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali o è finalizzato all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato*" si chiede di chiarire:

- che il contratto di credito garantito da ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente ad oggetto beni immobili non residenziali, rientra nell'ambito di applicazione della disciplina generale;
- cosa si intende con "*conservazione del diritto di proprietà*", tenuto conto che, nell'ambito di tale fattispecie, non possono essere ricondotti anche i contratti di credito chirografari finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, dal momento che gli stessi risultano invece ricompresi nell'ambito di applicazione della disciplina sul credito ai consumatori di cui alla Sezione VII;
- se il riferimento a "*un immobile edificato o progettato*" di cui all'ultima parte della definizione, non specificando che si debba trattare di immobili residenziali, possa essere inteso come riferito anche ad immobili non residenziali.

A tal fine, si chiede inoltre di chiarire se rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina della MCD anche i contratti di mutuo chirografario finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione di un immobile non residenziale.

- **Sezione VI-*bis*, paragrafo 5.2.2 "Informazioni personalizzate".**

1) *Estensione dell'obbligo di riportare la tabella di ammortamento nel PIES relativo ai contratti di credito a tasso variabile.*

Ai sensi del paragrafo in argomento, emanato in attuazione dell'art. 120-*novies,* comma 2, del Decreto Legislativo 21 aprile 2016, n. 72, il finanziatore deve fornire al consumatore le informazioni personalizzate necessarie per confrontare le diverse offerte di credito sul mercato, valutarne gli effetti e prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto.

A tal proposito, si rileva come l'estensione ai contratti di credito a tasso variabile dell'obbligo di riportare la tabella di ammortamento nel PIES possa compromettere il raggiungimento della finalità della norma; infatti le oscillazioni imprevedibili dei tassi di riferimento non consentono di elaborare una tabella di ammortamento, per quanto esemplificativa, che risponda pienamente all'andamento del mercato. Peraltro, nella Sezione 7 delle istruzioni per la compilazione del PIES, di cui all'Allegato 4E, è specificato che nel caso in cui il contratto sia a tasso variabile il finanziatore può indicare nella tabella di ammortamento esemplificativa lo stesso importo della rata per l'intera durata del finanziamento; ciò comporta l'eventualità che al consumatore venga prospettato un piano d'ammortamento fuorviante (ad esempio potrebbe preferire un mutuo a tasso variabile in luogo di uno a tasso fisso perché paragonando i piani di ammortamento crederebbe che la rata è sempre più conveniente in quello variabile) con ciò venendo meno la finalità della norma.

Si propone, pertanto, di non estendere l'obbligo di riportare la tabella di ammortamento nel PIES anche nei contratti di credito a tasso variabile.

2) *Decorrenza del periodo di riflessione di almeno sette giorni.*

Ai sensi dell'articolo 120-*novies*, comma 3, del TUB, prima della conclusione del contratto di credito al consumatore deve essere riconosciuto un periodo di riflessione di almeno sette giorni, che ha la funzione di consentire al consumatore di confrontare le offerte, valutare le implicazioni del contratto e prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere il contratto.
La norma prevede, inoltre, che durante il periodo di riflessione, l'offerta sia vincolante per il finanziatore e che il consumatore possa accettarla in qualsiasi momento.

A tal fine, risulta problematico individuare correttamente il *dies a quo* per il decorso di tale periodo di riflessione; non risulta chiaro, infatti, se il periodo di riflessione debba iniziare a decorrere dal momento della consegna del PIES, oppure se lo stesso sia agganciato esclusivamente alla proposta di un'offerta vincolante per il finanziatore.

Occorre notare, infatti, che, alla luce del comma 4 dell'articolo 120-*novies* del TUB, la consegna del PIES potrebbe anche precedere la proposta di un'offerta vincolante da parte del finanziatore. Infatti, la normativa individua un termine ultimo entro il quale deve essere consegnato il PIES, che coincide con il momento in cui al consumatore è proposta un'offerta vincolante, ma lascia comunque alle banche la facoltà di consegnare tale documento in una fase antecedente, ancora iniziale della trattativa tra le parti, che potrebbe collocarsi anche prima della verifica del merito creditizio da parte della banca, ma solo dopo che il consumatore abbia fornito le opportune informazioni riguardanti le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze.

Dal momento che la consegna del PIES non è ancorata né all'emissione di un'offerta vincolante, né alla valutazione del merito creditizio, il quarto comma dell'art. 120-novies del TUB specifica che, unitamente all'offerta vincolante (alla bozza di contratto di credito), potrebbe essere consegnato al consumatore un ulteriore PIES, nell'ipotesi in cui "*le caratteristiche dell'offerta sono diverse da quelle contenute nel modulo denominato* "Prospetto informativo europeo standardizzato" *precedentemente fornito al consumatore*".

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'interpretazione secondo la quale il *dies a quo* per il decorrere il periodo di riflessione dovrebbe coincidere con la consegna del PIES, a prescindere dall'emissione dell'offerta vincolante, porterebbe al risultato di una vincolatività dell'offerta del finanziatore su condizioni economiche, prima che l'intero processo istruttorio si sia concluso. Ciò, peraltro, apparirebbe in contrasto con i principi di sana e prudente gestione, che portano a collegare il contenuto economico dell'offerta con il profilo di rischio del cliente.

Sul punto, nella Sezione VI-*bis*, paragrafo 5.2.2 del Provvedimento in consultazione, è specificato che il periodo di riflessione di almeno sette giorni decorre da quando il consumatore "*riceve l'offerta del finanziatore*". Tale precisazione, tuttavia, non risulta del tutto dirimente.
Al riguardo, si chiede di chiarire che il periodo di riflessione di almeno sette giorni decorre dall'emissione di un'offerta vincolante per il finanziatore: in tal caso, infatti, trovandosi in una fase avanzata della trattativa con il cliente e del processo istruttorio, successiva alla verifica del merito creditizio, in cui la banca ha già svolto le opportune valutazioni sulle condizioni alle quali concedere il credito, il consumatore rimane al riparo da eventuali mutamenti successivi dell'offerta.

Si propone, pertanto, di riformulare il paragrafo come segue:

"*Ai sensi dell'articolo 120-novies, comma 3, del T.U., prima della conclusione del contratto di credito il consumatore ha diritto a un periodo di riflessione di almeno sette giorni, che decorrono da quando riceve una offerta vincolante del finanziatore, per confrontare le diverse offerte di credito sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata e consapevole. Durante il periodo di riflessione, l'offerta è vincolante per il finanziatore e il consumatore può accettarla in qualsiasi momento*".

Diversamente, se l'interpretazione è quella secondo la quale il periodo di riflessione durante il quale la banca è vincolata è riferito in ogni caso alla consegna del PIES, si chiede di chiarire che l'inciso che prevede che durante il periodo di riflessione "*l'offerta è vincolante per il finanziatore e il consumatore può accettarla in qualsiasi momento*" non si traduce in un obbligo a contrarre ma semplicemente si riferisce al fatto che la Banca, in caso di concessione del finanziamento, applicherà le condizioni economiche indicate nel PIES.

- **Sezione VI-*bis*, paragrafo 5.2.4 "Tasso annuo effettivo globale".**

Con riferimento alle modalità di calcolo del TAEG e, segnatamente, all'indicazione delle voci espressamente escluse dallo stesso, vengono richiamate "*le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di credito*". Tuttavia, non vengono invece espressamente richiamati gli interessi di mora, tra le voci escluse dal calcolo del TAEG.
Pertanto, a fini di maggior chiarezza, nonché di analogia e uniformità rispetto alla disciplina del calcolo del TAEG nell'ambito del credito ai consumatori (di cui alla Sezione VII, paragrafo 4.2.4) in cui si fa espresso riferimento anche agli interessi di mora nel novero delle voci escluse dal calcolo del TAEG, si propone di integrare il paragrafo citato come segue:

" *Dal calcolo del TAEG sono comunque escluse:*

– le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di credito, compresi gli interessi di mora".

- **Sezione VI-*bis*, paragrafo 5.3 "Valutazione del merito creditizio del consumatore".**

La disciplina prevista dalla MCD relativamente all'attività di valutazione del merito creditizio svolta dalla banca ha un carattere più rigoroso rispetto alla disciplina generale del credito ai consumatori. Infatti, l'art. 120-*undecies* non solo impone alla banca l'obbligo di effettuare una valutazione "*approfondita*" del merito creditizio del consumatore, ma specifica che tale verifica deve essere effettuata non solo sulla base delle informazioni fornite dal consumatore o ottenute consultando una banca dati, ma anche "*tenendo conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito*".

La valutazione del merito creditizio del consumatore è un'attività che la banca dovrà svolgere con la massima attenzione soprattutto tenuto conto del fatto che se la valutazione del merito creditizio è stata condotta in modo non corretto o sulla base di informazioni rese dal consumatore in modo incompleto, la banca non può ricorrere né al rimedio della risoluzione del contratto, né può procedere ad una modifica unilaterale delle condizioni *ex* art. 118 TUB in senso sfavorevole per il consumatore, salvo nel caso in cui il consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire alcune informazioni o abbia fornito informazioni false.

Relativamente a tale ultimo aspetto, si propone di riformulare il paragrafo citato come segue:

"Il finanziatore non risolve il contratto di credito né vi apporta modifiche svantaggiose per il consumatore, ai sensi dell'articolo 118 del T.U., in ragione del fatto che la valutazione del merito creditizio è stata condotta scorrettamente o che le informazioni fornite dal consumatore prima della conclusione del contratto erano incomplete. ~~Il finanziatore non modifica le condizioni del contratto di credito in senso sfavorevole al consumatore in ragione del fatto la valutazione del merito creditizio è stata condotta scorrettamente. Questa disposizione non si applica se è provato che il consumatore ha intenzionalmente omesso di fornire o ha falsificato le informazioni rilevanti ai fini della valutazione del merito creditizio.~~ salvo che il consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire tali informazioni o abbia fornito informazioni false".

Si propone, con tale modifica, di utilizzare una formulazione analoga a quella dell'art. 120-*undecies* in modo da equiparare, sotto il profilo dei presupposti, le due fattispecie della risoluzione del contratto e della modifica unilaterale sfavorevole ex art. 118 TUB.

Con riferimento al periodo "*Questa disposizione non si applica se è provato che il consumatore ha intenzionalmente omesso di fornire o ha falsificato le informazioni rilevanti ai fini della valutazione del merito creditizio*", si chiede di riprendere la formulazione della legge "*salvo che il consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire tali informazioni o abbia fornito informazioni false*" poiché la locuzione "*questa disposizione non si applica se è provato*" farebbe pensare alla necessità di un giudizio volto ad accertare la volontaria omissione da parte del consumatore, con ciò richiedendo tutte le volte l'instaurazione di un giudizio sul punto; al riguardo si segnala, infatti, che il nostro sistema prevede già dei rimedi per contestare una eventuale decisione della banca in tal senso, a posteriori (ABF, Conciliazione, altri meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie e, da ultimo, l'Autorità giudiziaria ordinaria).

Infine, argomentando *a contrario* dal contenuto dell'art. 120-*undecies* del TUB, si chiede di confermare che, qualora il consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire tali informazioni rilevanti ai fini della valutazione del merito creditizio, o abbia fornito informazioni false, stante la violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 1175 e 1375 Cod. Civ., la Banca potrà operare una variazione in senso sfavorevole anche delle condizioni economiche per riequilibrare il sinallagma contrattuale.

- **Sezione VI-*bis*, paragrafo 7 "Comunicazioni alla clientela".**

Con riferimento alla previsione per cui la tabella di ammortamento aggiornata è fornita al consumatore almeno una volta l'anno mediante l'invio delle comunicazioni periodiche previste dalla sezione IV, si chiede di chiarire se tale tabella di ammortamento debba riportare il piano di ammortamento calcolato fin dalla prima rata (ricomprendendo, dunque, anche le rate già scadute) oppure se lo stesso debba riportare solo le rate non ancora scadute.

Sempre con riferimento alla tabella di ammortamento "periodica", si chiede conferma circa la possibilità per le banche di allegare la tabella di ammortamento aggiornata anche alle comunicazioni periodiche inviate ai sensi dell'art. 119 del TUB, relative ai mutui stipulati con non consumatori e, pertanto, non rientranti nell'ambito di applicazione della MCD.

- **Documento di sintesi**

Al momento non è chiaro se al contratto di credito debba essere allegato o meno un documento di sintesi, atteso che la normativa (cfr. Sez. VI-*bis* Par. 3.), tra le disposizioni applicabili al credito immobiliare ai consumatori, non ne richiama la relativa disciplina.
Inoltre, a differenza di quanto previso in materia di credito ai consumatori (cfr. Sez. VII Par. 4), dove espressamente viene indicato che "*le informazioni personalizzate previste dal paragrafo 4.2 sono equiparabili, per la funzione svolta, al "documento di sintesi" previsto dalla deliberazione del CICR 4 marzo 2003 e dalle sezioni II e VI.*", nella sezione in argomento non viene riportato un inciso di analogo tenore.

Tenuto conto della circostanza per cui ai contratti di credito rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina sul credito immobiliare ai consumatori si applicano le disposizioni contenute nella Sezione IV, ivi incluso il riferimento all'invio del documento di sintesi periodico, si chiede a Codesta Autorità di confermare che, per i contratti rientranti nell'ambito di applicazione della Sezione VI-*bis,* gli intermediari continuano a produrre il documento di sintesi, come frontespizio degli stessi.

- **Allegato 3. "*Informazioni generali sul credito immobiliare ai consumatori*". Note di redazione.**

Con riferimento al documento contenente "*Informazioni generali sul credito immobiliare ai consumatori*", di cui all'Allegato 3 del Provvedimento in consultazione, si propone di modificare la Nota di redazione n. 2 come segue:

"*spazio da riempire a cura del finanziatore, con riguardo ad esempio ai tipi di mutuo ~~che includono componenti derivate anche implicite (ad es. se il contratto prevede un massimo (*~~cap*~~*) o minimo*~~

~~(floor) alle oscillazioni del tasso)~~ *che prevedono l'applicazione di un limite massimo (*cap*) o minimo (*floor*) alle oscillazioni del tasso o che sono denominati in valuta*"

Si, propone, in tal modo, di eliminare il riferimento alla componente derivativa implicita, dal momento che lo stesso potrebbe avallare il recente orientamento (che al momento non risulta essere stato oggetto di esame approfondito da parte della giurisprudenza) per cui l'inserimento delle clausole *floor, cap e collar* all'interno di in un contratto di mutuo darebbe luogo ad un'operazione creditizia accompagnata da una componente derivativa implicita (*embedded derivative*), che inciderebbe a tal punto da determinare una natura prevalentemente finanziaria dell'operazione, con la conseguenza che la Banca nel proporre e stipulare il contratto di mutuo sarebbe tenuta al rispetto della normativa di riferimento rappresentata (anche) dal TUF.

- **Allegato 4E. PIES "*Prospetto Informativo Europeo Standardizzato*".**

Con riferimento al documento "*Prospetto Informativo Europeo Standardizzato*", pur essendo noto che l'informativa personalizzata è oggetto di armonizzazione massima sia dal punto di vista formale che sostanziale, si formulano di seguito alcune richieste di chiarimento in ordine alla corretta compilazione delle varie sezioni in cui si articola il PIES.

3. Caratteristiche principali del contratto di credito
Il documento prevede *"**(se applicabile)** [Il contratto di credito in oggetto/Parte del contratto di credito in oggetto] prevede il pagamento dei soli interessi. Al termine della durata del contratto dovranno ancora essere rimborsati/e [inserire l'importo del credito dovuto a titolo di quota capitale]."* Si chiede di chiarire se il periodo "*Il contratto di credito in oggetto/Parte del contratto di credito in oggetto*] prevede il pagamento dei soli interessi" si intenda riferito al periodo di preammortamento. Inoltre si chiede di specificare a cosa si riferisce la parte "*Al termine della durata del contratto dovranno ancora essere rimborsati/e [inserire l'importo del credito dovuto a titolo di quota capitale]*" e se la stessa possa essere omessa nel caso in cui l'importo sia pari a zero euro.

4. Tasso d'interesse ed altri costi
(…) 1. Tale sezione richiede di indicare il tasso di interesse [*valore in percentuale o, se applicabile, indicazione del tasso di riferimento e dello* spread *a favore del finanziatore espresso in valore percentuale*] [*altre componenti del TAEG*] Sul punto si chiede di chiarire, per un mutuo a tasso variabile o misto, se devono essere riportate anche le eventuali pattuizioni *ad hoc* espressamente concordate con il cliente che potrebbero incidere sulla futura composizione del tasso. 2. Il documento prevede alcune ipotesi opzionali: *"- (se applicabile) Questo TAEG è calcolato sulla base di alcune ipotesi relative al tasso di interesse, e quindi l'effettivo TAEG potrebbe risultare diverso da quello indicato* *- (se applicabile) Poiché il tasso di interesse [di parte] del contratto di credito è variabile, l'effettivo TAEG potrà risultare diverso da quello qui indicato qualora il tasso di interesse del contratto*

cambi. Ad esempio, se il tasso di interesse aumenta a [scenario descritto nella parte B], il TAEG potrebbe aumentare a [inserire un TAEG esemplificativo corrispondente allo scenario].
- (se applicabile) Questo TAEG è calcolato nell'ipotesi che per tutta la durata del contratto il tasso di interesse si mantenga al livello pattuito per il periodo iniziale."
Sul punto si chiede di chiarire se le prime due ipotesi debbano essere sempre avvalorate in caso di contratto di credito a tasso variabile o misto, mentre, al contrario, la terza ipotesi si riferisce al caso di contratto di credito a tasso fisso.

3. Nella parte B "istruzioni per la compilazione del PIES" , al punto 1 è indicato che "*Se il tasso d'interesse è variabile, sono riportate, tra l'altro, le informazioni seguenti: a) le ipotesi in base alle quali è stato calcolato il TAEG; b) se del caso, i limiti massimi e minimi applicabili; e c) un'avvertenza da cui risulti che la variabilità potrebbe incidere sul livello effettivo del TAEG. Per richiamare l'attenzione del consumatore, il carattere grafico usato per l'avvertenza è più grande e risalta all'interno del PIES. L'avvertenza è corredata di un esempio illustrativo sul TAEG. Se il contratto prevede un limite massimo al tasso d'interesse, l'esempio si fonda sull'ipotesi che il tasso salga nel più breve tempo possibile al massimo livello previsto nel contratto di credito. Se il contratto non prevede un limite massimo, l'esempio illustrerà il TAEG al tasso d'interesse più elevato almeno per gli ultimi vent'anni o, qualora si disponga di dati per un periodo inferiore a vent'anni, per il periodo più lungo in cui questi dati sono disponibili; in questo caso, l'esempio è elaborato sulla base del valore più elevato dei tassi di riferimento esterni usati nel calcolo del tasso d'interesse o, se il finanziatore non si avvale di un tasso di riferimento esterno, sulla base del valore più elevato di un tasso di riferimento specificato da un'autorità competente o dall'ABE. Questo requisito non si applica a contratti di credito per i quali il tasso d'interesse è fisso per un periodo iniziale di alcuni anni e successivamente, a seguito di contrattazione tra il finanziatore e il consumatore, può essere definito un nuovo tasso di interesse fisso per un ulteriore periodo. Per questi contratti di credito, le informazioni fornite comprendono un'avvertenza da cui risulta che il TAEG è calcolato in base al tasso d'interesse previsto per il periodo iniziale. L'avvertenza è corredata da un ulteriore esempio di TAEG calcolato conformemente a quanto previsto dalla sezione VI-bis, paragrafo 5.2.4. Quando il credito si compone di diverse parti (ad esempio, una parte a tasso fisso e una parte a tasso variabile), per ciascuna parte del credito sono riportate le relative informazioni.".*
Sul punto si chiede di confermare che, in caso di mutuo a tasso variabile, devono essere indicati due diversi TAEG [un primo TAEG ottenuto sulla scorta dell'ammontare del tasso applicato/proposto al cliente, ed un secondo sulla scorta dell'applicazione di eventuale tasso massimo applicato al mutuo laddove fosse presente il tasso massimo oppure ancora al tasso massimo previsto negli ultimi 20 anni per il tasso di riferimento esterno…]
Inoltre, ai fini dell'identificazione del tasso massimo da considerare per il secondo TAEG, ipotizzando che sia previsto un periodo iniziale di un anno senza tasso massimo e poi seguano 2 anni con il tasso massimo pari al 4% e altri 6 al tasso massimo pari al 5%, è corretto ritenere che ai fini del calcolo del TAEG esemplificativo si debba considerare il tasso massimo pari al 5%?
Infine, qualora il mutuo non prevedesse un tasso massimo, si chiede di confermare la possibilità di far riferimento al tasso soglia usura come scenario peggiore applicabile.

6. Importo di ciascuna rata

1. Nella parte in cui è richiesto di inserire "[importo] [valuta]":

Si chiede di chiarire se l'importo della rata da indicare sia l'importo complessivo della prima rata, oppure se sia necessario dettagliare le singole voci che la compongono.

2. Il documento prevede "(se applicabile) Il tasso di interesse su [parte di] questo contratto di credito può variare. Ciò significa che l'importo delle rate potrebbe aumentare o diminuire. Ad esempio, se il tasso di interesse aumenta a [scenario descritto nella parte B] i pagamenti potrebbero aumentare a [inserire l'importo della rata corrispondente allo scenario]."
Al riguardo, nel caso di mutuo a tasso variabile, si chiede se sia corretto esporre l'importo della rata calcolata al tasso massimo utilizzato anche al punto precedente sezione 4 per determinare il TAEG.

3. Per i finanziamenti in valuta estera è previsto che venga indicato *"(se applicabile) Il tasso di cambio utilizzato per convertire il Suo rimborso da [valuta del credito] a [valuta nazionale del consumatore] sarà quello pubblicato da [nome dell'ente che pubblica il tasso di cambio] il [data], o sarà calcolato il [data] utilizzando [inserire l'indice di riferimento o il metodo di calcolo]."*:
Si chiede se può essere sufficiente una previsione del seguente tenore:
"Il tasso di cambio utilizzato per convertire il Suo rimborso dalla valuta del credito ad euro si determina "sul mercato dei cambi"